

N. R.G. 123/2023 VG



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Pietro Merletti	Presidente
dott.ssa Gabriella Pompetti	Giudice rel./est
dott.ssa Maria Federica Minervini	Giudice

nel procedimento iscritto al n. RG 123/2023 VG,
promosso da:

██████████ (██████████), nata a ██████████(AN) il ██████████ e
residente in ██████████ rappresentata, assistita e difesa dall'Avv.
██████████ del Foro di Ancona (C.F. ██████████), ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Ancona ██████████,
come alla delega apposta in calce al ricorso depositato in data ██████████;

-ricorrente-

CONTRO

██████████ s.r.l. con sede in ██████████
(AN), via ██████████, C.F. e P.I. ██████████, in persona del Curatore
speciale nominato ex art. 78 c.p.c. nominato alla udienza del ██████████ avv. ██████████
██████████ che la rappresenta e difende ai sensi dell'art. 86 c.p.c. giusta procura alle liti
allegata alla comparsa di costituzione depositata in data ██████████;

-resistente-

CONTRO

██████████, nata a ██████████ e ivi residente in via ██████████ (C.F. ██████████) appresentata ed assistita, per procura unita alla comparsa di costituzione depositata in data ██████████, dall'avv. ██████████ con domicilio eletto presso e nel suo studio in ██████████ via ██████████;

-resistente-

OGGETTO: "art. 2409 c.c."

a scioglimento della riserva assunta alla udienza del ██████████ all'esito della Camera di Consiglio tenuta lo stesso giorno, emette il seguente

DECRETO

Il ricorso proposto ex art. 2409 c.c. dalla sig.ra ██████████ va respinto per difetto di legittimazione attiva della predetta non ricoprendo più la veste di socia della società ██████████ s.r.l. a seguito del recesso comunicato in data 09/02/2021, come puntualmente eccepito sia dalla difesa della ██████████ che dalla società ██████████ in persona del curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c.

Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.

Orbene è pacifico (perché documentato e non contestato) che:

- la sig.ra ██████████ era titolare di una quota di nominali euro 8.320,00, pari al 20% del capitale della società ██████████ s.r.l., in piena proprietà, e di una quota di nominali euro 12.480,00, pari al 30% del capitale, in nuda proprietà, con usufrutto a favore della sig.ra ██████████;
- il 9 febbraio 2021 la sig.ra ██████████ ha comunicato alla Società la propria volontà di esercitare il recesso ex art. 2473 c.c. (cfr. doc. 06);
- in particolare a seguito della decisione di prorogare la durata della Società, deliberata l'11 gennaio 2021 dall'assemblea di ██████████ all'unanimità dei presenti (doc. 05 fasc. ██████████, ██████████ – non intervenuta – comunicava di

esercitare il diritto di recesso con lettera inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 9 febbraio 2021;

- la società [REDACTED] (il cui statuto non contiene una clausola espressa che disciplini l'ipotesi del recesso) ha -quindi- avviato le attività prodromiche al rimborso della quota del socio receduto che sono ancora in corso in quanto le parti discutono con riferimento ai criteri di determinazione della liquidazione del socio uscente (cfr. doc. nn. 7 e ss depositati dalla sig.ra [REDACTED] madre della odierna ricorrente; Manifestato il proprio disaccordo circa l'entità del rimborso determinato dalla Società, con ricorso in data [REDACTED] la signora [REDACTED] adiva il Tribunale delle Imprese di Ancona affinché fosse disposta la nomina dell'esperto incaricato di determinare con perizia giurata il valore della quota ai sensi dell'art. 2473, comma 3°, c.c. (doc. 10 fas. [REDACTED]). Costituitasi la Società, all'udienza del [REDACTED] 2022 le parti proponevano **di comune accordo** la nomina quale esperto dello stesso dott. [REDACTED]; il Tribunale, preso atto della concorde designazione, incaricava il predetto professionista di procedere alla stima. Il Perito ha sospeso la relativa attività su richiesta delle parti in pendenza di trattative).

Come è noto il recesso del socio nelle società a responsabilità limitata è disciplinata dall'art. 2473 c.c. il quale recita al comma I: *"L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma c.c....omississ"*

Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, confortata dalla prevalente dottrina, il recesso, sia quando trovi la propria fonte nella legge, sia quando abbia natura convenzionale, costituisce un atto unilaterale recettizio (cfr. in materia societaria, Cass. 2022 n. 17667, Cass. n. Cass. n. 26190 del 2017; Cass. n. 5836 del 2013; Cass. n. 20544 del 2009; Cass. n. 5584 del 2004).

Il recesso in materia societaria è in particolare un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo del socio di uscire dalla società o di rinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito.

Con specifico riferimento al recesso nelle s.r.l. la S.C., nell'escludere la applicazione analogica dell'art. 2437 c.c. relativo alle s.p.a., ha affermato (in sintesi e per quanto d'interesse con la sentenza del 2018 n. 28987) che:

- la normativa societaria e, in particolare la disciplina delle s.r.l., è stata oggetto di una imponente opera di riforma, d. Lgs 6/2003, che ha ricalibrato gli assetti societari e gli equilibri relazionali intercorrenti tra le società di capitali;
- In particolare, la s.r.l., da sempre considerata in dottrina la "sorella minore" della s.p.a. in quanto solo per quest'ultima venivano dettate regole puntuali, è stata svincolata dal ruolo ancillare che aveva fino a quel momento svolto, attraverso l'introduzione di nuove previsioni legali che hanno definito le caratteristiche del tipo, incentrate sui caratteri della personalizzazione da attuare attraverso una vastissima autonomia statutaria.
- Dalla riforma è emerso, dunque, che la s.r.l. non si presenta più come una "piccola società per azioni", caratterizzandosi, al contrario, "come una società personale la quale, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata [...], può essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per le società per azioni" (così la relazione illustrativa al d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003), proprio attraverso l'autonomia di cui godono i suoi soci.
- Tra le modifiche rilevanti si colloca quella relativa al diritto di recesso.
- In conformità con i principi della riforma, si è avvertita l'esigenza di modificarne la disciplina, ora prevista all'art. 2473 c.c.
- la Suprema Corte, con orientamento che il collegio condivide e a cui intende dare continuità, si è già espressa sulla natura della società a responsabilità limitata nella nuova disciplina derivante dalla riforma societaria del 2003, ed ha affermato: "*va registrato l'orientamento del legislatore della riforma societaria che è consistito nel potenziare il diritto di recesso, specificamente nella forma delle s.r.l., i cui dati distintivi*

sono frequentemente la ristrettezza della compagine societaria, il carattere familiare dell'investimento e, spesso, della gestione, la non ascrivibilità al modello della società aperta e, quindi, la non facile trasferibilità a terzi dell'investimento effettuato dai soci. Se il legislatore della riforma ha, da un lato, voluto semplificare la gestione e l'esercizio dell'impresa affidata alla s.r.l., differenziandone maggiormente i connotati rispetto alla s.p.a., per altro verso ha voluto tutelare i soci di minoranza favorendo l'accessibilità al recesso come contropartita delle ampie facoltà attribuite al controllo da parte dei soci di maggioranza. Le esigenze di tutela dei soci di minoranza risultano quindi rafforzate per quanto concerne la possibilità di recedere da un investimento che non si riferisce più ai connotati essenziali dell'impresa selezionata dall'investitore" (Cass. 9662/2013; cfr. anche Cass. 2038/2018, che, in motivazione, con riferimento al diritto d'ispezione ed informazione del socio sottolinea la "natura personalistica del tipo".)

- In ragione di quanto precede, oltre ad un incremento delle cause di recesso stabilite ex lege, è stata prevista la facoltà dello statuto o dell'atto costitutivo di prevedere cause di recesso diverse e nuove.
- Dall'anteposizione, nel testo della legge, delle ipotesi convenzionali rispetto a quelle legali emerge il ruolo predominante attribuito all'autonomia statutaria che, oltre a rappresentare un forte elemento di contrasto rispetto al passato, mette in risalto il differente approccio al recesso della s.r.l. rispetto alla s.p.a.
- La particolare tutela apprestata al diritto di recesso nelle s.r.l. trova conferma nella già citata sentenza 9662/2013, la quale ha ritenuto applicabile in modo estensivo la disposizione di cui all'art. 2473, secondo comma, c.c. anche alle società nel cui atto costitutivo sia previsto un termine di durata eccessivamente lungo, in tal modo sottolineando come nella s.r.l., in ragione delle caratteristiche del tipo, sia da privilegiare la tutela del diritto al disinvestimento e non la tutela del capitale sociale.

La ragione della distinzione delle due discipline risiede, quindi, in una precisa scelta del legislatore, che con riferimento alle s.r.l. ha voluto, da un lato, semplificare la gestione e l'esercizio dell'impresa e, dall'altro, tutelare i soci di minoranza favorendo l'accessibilità al

recesso come contropartita delle ampie facoltà attribuite al controllo da parte dei soci di maggioranza.

Pertanto non vi è dubbio che il recesso, come innanzi precisato, consiste in una dichiarazione unilaterale recettizia posta in essere dal socio legittimato a recedere.

Il carattere recettizio della dichiarazione di recesso determina due importanti conseguenze: la irrevocabilità del recesso una volta esercitato (ovvero una volta che sia stato portato a conoscenza della società) e la efficacia del recesso nel momento in cui la dichiarazione giunge a destinazione.

Per quel che concerne la irrevocabilità del recesso, tale aspetto discende come conseguenza naturale della recettizietà della dichiarazione di recesso, con conseguente applicazione della regola disposta dall'art. 1334 c.c. (vedasi l'art. 2352 c.c. per le cooperative).

Una volta che la dichiarazione di recesso giunge alla società non sarà più possibile per il socio eliminarne gli effetti (mentre nessun problema sembra porsi per la possibilità di far venir meno gli effetti del recesso prima che giunga a destinazione e in presenza di un accordo fra lo stesso socio e la società, vertendosi certamente in materia di diritti disponibili; in questo senso, per il recesso nelle società di persone, Cass. 30 gennaio 2001 n. 2438 e 24 ottobre 2009 n. 20544).

Per quel che concerne, poi, il tema della efficacia del recesso, l'argomento è stato lungamente dibattuto in passato, senza che sia stato possibile raggiungere risultati stabili, e la riforma non si è pronunciata direttamente sul punto.

In particolare, il problema attiene alla determinazione del momento in cui il socio recedente perde la sua qualità di socio, con la conseguente perdita dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali.

A riguardo è possibile individuare due posizioni.

Secondo una prima ricostruzione, il socio perderebbe tale status solo nel momento in cui venga liquidata in suo favore la sua quota di partecipazione (tesi a cui fa riferimento la difesa della odierna ricorrente come precisato nella memoria depositata in data XXXXXXXXXX).

Secondo una diversa ricostruzione, invece, il socio perderebbe la sua qualità nel momento in cui la comunicazione del recesso perviene alla società (tesi a cui fa invece riferimento la difesa della società ivi rappresentata dal curatore speciale e della ██████████; vedasi rispettive comparse di costituzione).

Ebbene, la soluzione che sembra doversi preferire è la seconda che fra l'altro è fatta propria dalla più recente giurisprudenza di merito (fra i primi precedenti vedasi Tribunale Roma 11 maggio 2005 e Tribunale di Milano 28 novembre 2012; tra i più recenti vedasi anche sentenza della Corte di Appello di Ancona del 2018 n.2778, Trib. Roma, sez. spec. in materia di imprese, ord., 25/01/2017; Tribunale Venezia Sezione Impresa del 17/06/2021 e del 15/07/2022, Tribunale Catania – Sezione Impresa- 11/10/2018, Tribunale di Palermo, Sezione Impresa, del 09/10/2018; quanto alla Corte di Cassazione sul punto fra i primi precedenti, vedasi Cass. 25 marzo 2003 n. 4372, che ha ricollegato alla permanenza dello status di socio l'interesse ad agire per impugnare una delibera, interesse venuto meno nella fattispecie a causa del recesso del socio. Mentre la sentenza del 2013 n. 22303 – citata dalla difesa della ricorrente nella nota depositata in data ██████████ - non affronta direttamente la problematica e si limita ad affermare – fra l'altro ad *abundandiam* ovvero dopo aver precisato – con riferimento all'applicazione della clausola arbitrale- la pendenza dell'impugnazione avverso il lodo arbitrale rendeva assolutamente certo che nella specie sarebbe comunque esclusa la definitiva cessazione della qualità di socio- che: "Tali conclusioni appaiono maggiormente condivisibili in virtù della tesi, sostenuta dalla dottrina dominante, secondo cui la qualità di socio, nel quadro normativo applicabile "ratione temporis" non si perde con la mera dichiarazione di recesso, ma persiste fino alla liquidazione della quota, in quanto non può non considerarsi socio colui al quale risulta riferibile una parte del capitale sociale in relazione alla quale è titolare di diritti sociali").

In primo luogo, il recesso, come innanzi considerato, rappresenta il potere di una parte di sciogliersi da un contratto: ne consegue che una volta esercitato tale diritto, l'effetto sarà appunto quello dello scioglimento del vincolo sociale rispetto al socio.

In altre parole, l'effetto del recesso è lo scioglimento del vincolo sociale rispetto al socio recedente, e non il sorgere di un nuovo diritto, rappresentato dalla liquidazione della

quota, che, più propriamente, si pone quale conseguenza di quello scioglimento, e non come sua premessa.

Tale posizione, d'altronde, è pacificamente ammessa con riguardo al recesso dalle società di persone, la cui disciplina, quanto ai tratti essenziali, come innanzi visto, è del tutto omologa a quella oggi prevista per il recesso dalla s.r.l.

Ebbene, rispetto al recesso nelle società di persone, non appare sostenibile che «la liquidazione della quota spettante al socio recedente si ponga come condicio iuris della efficacia del recesso».

Ciò che si sostiene è, in sostanza, che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo *status socii* ed il diritto agli utili, ancorché non abbia ancora ottenuto la liquidazione della quota, e non sono a lui opponibili le successive vicende societarie (così, Cass. Civ., n. 21036 dell'11 settembre 2017, Cass., Sez. I, 23/10/2001, n. 22574, Cass., Sez. I, 24/09/2009, n. 20544; sempre in questo senso le sentenze del Tribunale di Roma dell'11 maggio 2005 e quella del Tribunale di Napoli dell'11 gennaio 2011).

E' possibile, inoltre, cogliere un ulteriore argomento a sostegno della efficacia istantanea del recesso anche dall'art. 2473, ultimo comma, c.c., concernente gli effetti della revoca della delibera che ha legittimato il recesso

Difatti, in questo caso, è previsto che il recesso non possa essere esercitato, o se esercitato perda efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima o se è determinato lo scioglimento della società.

Due sono le conferme alla ricostruzione proposta che possono trarsi da questa disposizione.

La prima è che la legge indirettamente riconosce al recesso efficacia sin dal momento in cui viene

esercitato, cioè dalla relativa comunicazione, indipendentemente dalla liquidazione della quota, che, in altre parole, non può rappresentare nemmeno una condizione sospensiva.

In questo senso si esprime la prima pronuncia giurisprudenziale in tema di efficacia del recesso dopo l'entrata in vigore della riforma, secondo la quale «Il recesso si perfeziona al momento del ricevimento da parte della società della relativa comunicazione», cui

consegue che il socio «non può più essere considerato facente parte del sodalizio societario», potendo pretendere solamente la liquidazione della propria partecipazione.

La seconda consiste nel fatto che, proprio perchè il recesso produce i propri effetti prima della liquidazione della quota, il legislatore interviene sulla relativa disciplina, introducendo una previsione eccezionale, e quindi, non naturale, secondo la quale questo perde efficacia in presenza di determinati eventi.

In altre parole, la revoca della delibera o la delibera di scioglimento della società, di per se', non sarebbero idonee ad esprimere alcun effetto sulla efficacia del recesso esercitato dal socio. E' solo attraverso una apposita previsione speciale che il legislatore può determinare gli effetti ivi previsti.

Pertanto si è affermato (vedasi la su citata sentenza della Corte di Appello di Ancona del 2018) che la revoca della delibera, *"si atteggia quale condizione risolutiva del recesso già immediatamente efficace, ed è espressione di una precisa scelta del legislatore di favorire l'integrità della compagine e la conservazione del patrimonio sociale"*.

Sicché la citata disposizione risulterebbe priva di senso laddove si aderisse alla opposta tesi che collega l'efficacia del recesso al termine del procedimento di liquidazione della partecipazione.

L'idea che il socio recedente diventi, una volta comunicato il recesso alla società destinataria, un mero titolare di un diritto di credito avente ad oggetto il rimborso della propria partecipazione, **trova quindi conferma anche all'art. 2473, comma 3, c.c.**

Pertanto in conclusione questo Tribunale ritiene che:

- il recesso del socio da una società è un negozio unilaterale recettizio, destinato a perfezionarsi e a produrre i propri effetti sin dal momento in cui la dichiarazione che lo esprime sia pervenuta nella sfera di conoscenza della società destinataria (ciò, naturalmente, quando ne sussistano i presupposti);
- Il recesso, essendo immediatamente efficace, non dà alcun diritto al socio a continuare a partecipare alla vita sociale. Con il legittimo recesso, infatti, il socio non è più abilitato all'esercizio dei diritti sociali e conserva esclusivamente il diritto ad ottenere la liquidazione della sua quota.

Applicando i superiori principi al caso in esame ne discende che la ricorrente, avendo perso la qualità di socio a causa ed in conseguenza del recesso legittimamente esercitato, non è legittimata a ricorrere ex art. 2409 c.c.

Infatti la citata disposizione riconosce la legittimazione attiva esclusivamente ai soci che rappresentano un decimo del capitale sociale.

Le spese vengono integralmente compensate fra tutte le parti in ragione dell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in materia, come sopra riportato (cfr. sul punto anche in motivazione Cass. 2022 n. 15495).

P.Q.M.

respinge il ricorso per difetto di legittimazione attiva della ██████████.

Spese integralmente compensate.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 27/04/2023

Il Presidente

Dott. Pietro Merletti

Il Giudice rel./est.

Dott.ssa Gabriella Pompetti